

**Ordinanza  
sull'organizzazione dell'Istituto federale  
della proprietà intellettuale  
(OIP)**

del 25 ottobre 1995 (Stato 21 settembre 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 24 marzo 1995<sup>1</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

*ordina:*

**Art. 1**                    Nomina degli organi

(art. 3 LIPI)

<sup>1</sup> I membri del Consiglio d'Istituto sono nominati giusta l'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>2</sup> sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> L'organo di revisione è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento.

<sup>3</sup> Il direttore è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento; sono salve le convenzioni di diritto del lavoro con l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto).

**Art. 2**                    Indennità agli organi

<sup>1</sup> Il Consiglio d'Istituto fissa l'ammontare delle indennità ai suoi membri in base all'importo globale stabilito dal Consiglio federale.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> L'organo di revisione è indennizzato in funzione del lavoro fornito.

<sup>3</sup> I costi sono a carico dell'Istituto.

**Art. 3**                    Consiglio d'Istituto

(art. 4 LIPI)

<sup>1</sup> Il Consiglio d'Istituto è decisionale se sono presenti almeno cinque membri. Esso decide a maggioranza semplice; in caso di parità, decide il voto del presidente.

<sup>2</sup> Il Consiglio d'Istituto si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il rapporto di gestione e il conto d'esercizio come anche per approvare il preventivo. Possono essere convocate altre sedute:

RU 1995 5057

<sup>1</sup> RS 172.010.31

<sup>2</sup> RS 172.31

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4159).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4159).

- a. dal presidente;
- b. da tre membri dell'Istituto;
- c. dalla direzione dell'Istituto.

<sup>3</sup> La direzione partecipa alle sedute del Consiglio d'Istituto con voto consultivo; per affari relativi alla sua composizione (art. 4 cpv. 4 LIPI) ha diritto di proposta. Il Consiglio d'Istituto può riunirsi anche senza i membri della direzione.

**Art. 4**                    Gestione  
(art. 7 LIPI)

<sup>1</sup> Le sedute della direzione sono convocate dal direttore; ciascun membro della direzione può chiedere la convocazione di altre sedute.

<sup>2</sup> Nei casi di cui all'articolo 5 capoverso 1 LIPI decide il direttore; gli altri membri della direzione hanno voto consultivo.

<sup>3</sup> Negli altri casi decide la direzione a maggioranza semplice; essa è decisionale se almeno la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità decide il voto del direttore.

**Art. 5**                    Tesoreria  
(art. 11 LIPI)

<sup>1</sup> Il traffico dei pagamenti tra l'Istituto e la Confederazione come anche gli investimenti di denaro presso la Confederazione o i prestiti concessi dalla Confederazione avvengono tramite conto corrente presso l'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>2</sup> Le condizioni sono fissate di comune accordo tra l'Amministrazione federale delle finanze e l'Istituto.

**Art. 6**                    Facoltà di firma

<sup>1</sup> Il direttore designa le persone autorizzate a firmare in virtù della sovranità; ne è fatta comunicazione al dipartimento competente.

<sup>2</sup> La direzione designa le persone autorizzate a firmare nell'ambito del diritto privato. I loro nomi sono iscritti nel registro di commercio e pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

**Art. 7**                    Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

*Allegato*

## Modificazione del diritto previgente

**1. L'ordinanza del 24 febbraio 1982<sup>5</sup> sull'attribuzione degli uffici ai dipartimenti e dei servizi alla Cancelleria federale è modificata come segue:**

*Art. 1 lett. c n. 7*

...

**2. L'ordinanza del 9 maggio 1979<sup>6</sup> sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:**

*Art. 7 n. 7*

...

**3. L'ordinanza del 28 marzo 1990<sup>7</sup> sulla delega di competenze è modificata come segue:**

*Art. 13*

*Abrogato*

<sup>5</sup> [RU 1982 2267, 1989 2118, 1990 1534 1590 1610, 1992 2 art. 2 lett. a 509, 1993 1771, 1995 980 4362 art. 2, 1996 1487 1510 1796. RU 1998 649]

<sup>6</sup> [RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]

<sup>7</sup> [RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett.c]

